

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE

Cont. 4436/2010
Esp. 3577/2010

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Gianna Vallescura Presidente
Dott. Giovanni Battista Rollero Giudice
Dott. Lucia Elena Formica Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 33476/2008 R.G. promossa da:

[Redacted] (cf [Redacted]),
rappresentata dall'avv. Giuliana Grigolon e Luca Mattace Raso ed
elettivamente domiciliato presso il loro studio in Via Carducci, 22 20123
Milano

ATTRICE


contro:
[Redacted] (cf [Redacted]),
rappresentato dagli avv.ti Carmelo e Marco Nese e elettivamente domiciliato
presso il loro studio in Via Lamarmora, 40 20122 Milano ,

CONVENUTO

Motivi di fatto e di diritto

Con atto di citazione notificato il 30.4.2008, la sig.ra [Redacted]
conveniva il fratello [Redacted] chiedendo la riduzione delle disposizioni a
favore del medesimo contenute nel testamento olografo della madre sig.ra
[Redacted] deceduta il 9.6.2007.

Con tale testamento, recante la data 16 settembre 2006 e pubblicato dal notaio
Alberto Gallizia in data 21 giugno 2007 (verbale nn. 59544 - 14001), la sig.ra
Baragiola lasciava al figlio [Redacted] un fabbricato sito in [Redacted] e i 2/3 del

 pagina 1 di 10

saldo del conto corrente e a favore della figlia [REDACTED] un laboratorio e terreni in [REDACTED] e 1/3 del medesimo conto corrente.

L'attrice sostiene che tali disposizioni, tenuto conto delle donazioni effettuate dalla madre a favore di entrambi i figli, ledano i diritti ereditari a lei riservati e ne chiede la riduzione.

Con l'atto di citazione notificato il 28.7.2008, l'attrice ha inoltre impugnato il predetto testamento olografo, senza disconoscere che l'intero testamento, data compresa, sia di pugno della *de cuius*, ma sostenendo che la data sarebbe stata apposta non il 16 settembre 2006, bensì successivamente, in epoca in cui la signora [REDACTED], ormai gravemente malata e prossima alla morte, era totalmente incapace di intendere e volere.

Per evidente priorità logico – giuridica, va affrontata innanzitutto quest'ultima domanda.

Prima di affrontare il merito della questione, ^Xva ricordato che l'incapacità naturale rilevante, ai sensi dell'art. 591, comma secondo, n. 3, c.c. per l'annullamento del testamento, non s'identifica con una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà ma richiede che il soggetto, al momento della redazione del testamento, sia assolutamente privo della coscienza dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, in concorso con l'estremo dell'abitudine, legittimano la pronuncia d'interdizione (v. tra le tante Cass. sez. II, sent. n. 2865 del 11.03.1995, Cass. 27/10/2008 n. 25845).

Va, inoltre, ricordato che, ai sensi del terzo comma dell'art. 602 c.c., è ammessa la prova della non verità della data, perché non corrispondente al giorno della sua apposizione, solo quando si tratti di giudicare della capacità del testatore, della priorità tra più testamenti o di altra controversia da decidersi in base al tempo.

Da tali osservazioni consegue che prima di verificare se la data del testamento sia o meno vera, occorre accertare se sussista il presupposto di cui sopra, ossia se la signora [REDACTED] sia mai stata totalmente incapace, come ipotizza la figlia. ^X

Al riguardo manca ogni prova. In particolare dalla documentazione medica risulta che la signora [REDACTED] nell'ultimo anno di vita era afflitta da mielosa di grado molto avanzato, male che l'ha condotta al decesso dopo intensa sofferenza fisica e grave deperimento organico. Tuttavia nessun elemento, nemmeno indiziario, meritevole di approfondimento, consente di affermare (e, invero, neppure di sospettare) che la stessa malattia o altra abbia inciso sulla salute mentale della *de cuius*. In proposito, è privo di significato univoco il fatto che la signora Baragiola già nel 2006 assumesse un farmaco antidepressivo,

denominato [REDACTED], intanto perché notoriamente siffatto farmaco può essere somministrato - in associazione ad altri - per la sedazione del dolore indotto dal tumore; in ogni caso, anche ammesso che il farmaco fosse stato effettivamente prescritto per curare la depressione, non per questo se ne deve dedurre che la sig.ra [REDACTED] avesse perso totalmente le facoltà mentali, giacché la depressione è malattia della psiche che di per sé non elimina la capacità di chi ne soffre di comprendere il significato delle proprie azioni né di autodeterminarsi.

Si deve comunque sottolineare che, a dire della stessa attrice, alla signora Baragiola era stato diagnosticato mero "principio di depressione" (doc. n. 11, atto cit. 28.7.08).


Si deve poi escludere che tenore e contenuto del testamento offrano spunti a favore della tesi dell'attrice.

In particolare, premesso che il testamento dispone espressamente solo di una parte del patrimonio immobiliare e mobiliare facente capo alla signora [REDACTED], l'attrice indica la dimenticanza di alcuni cespiti come sintomatico di totale incapacità di intendere e volere. L'osservazione non è condivisibile, anche perché l'eventuale effettiva dimenticanza di alcuni beni sarebbe invece compatibile con la capacità di intendere e volere.

Tuttavia, l'evidenziata lacuna è solo apparente:

Quanto alla quota di 2/10 di un bene sito nel comune di [REDACTED], si rileva che comprensibilmente la testatrice non ne ha tenuto conto, perché l'aveva promesso in vendita a terzi mediante contratto preliminare del febbraio 2007 stipulato per lei da procuratore speciale (v. docc. sub n. 13 conv. 2° fasc.), sicché l'immobile era destinato ad uscire dal suo patrimonio, se non prima comunque dopo la sua morte, considerato che un contratto preliminare è vincolante per gli eredi.

L'attrice osserva, inoltre, che al momento della morte la sig.ra [REDACTED] era intestataria di tre conti correnti e di un dossier titoli avente un attivo di oltre € 800.000,00, mentre il testamento menziona un solo conto corrente, circostanza inspiegabile in persona meticolosa come era la *de cuius* se non, secondo l'attrice, con l'incompleto controllo delle facoltà mentali. L'argomento non è univoco, perché al contrario ha una spiegazione alternativa; infatti, la sig.ra [REDACTED] utilizzava normalmente il conto corrente esistente presso la Banca Popolare di Sondrio (come si desume dagli estratti conto prodotti) a cui era collegato il dossier titoli e la cosa ben spiega come la testatrice abbia reputato conto corrente e dossier titoli come un tutt'uno. Il secondo conto corrente esistente al settembre 2007 presso Banca Popolare di Milano recava un saldo esiguo (meno di 2000 €) e ciò spiega perché sia stato trascurato; infine, il terzo conto corrente esistente all'apertura della successione presso Banca Intesa è stato aperto pochi giorni prima del decesso, dunque successivamente al 16.9.2006, e mai utilizzato.

 pagina 3 di 10

La mancanza di menzione del conto corrente presso la Banca Popolare di Milano non ha conseguenze sulla validità del testamento ma comporta che il saldo debba essere diviso in parti uguali, anziché nella proporzione indicata nel testamento.

Gli oggetti personali della *de cuius*, effettivamente trascurati dal testamento, hanno scarsissima importanza economica, come si ricava dai verbali di inventario (che ha stimato il valore dei beni in via [redacted] in € 2.446,00 e quelli in via [redacted] in € 1.719,00, doc. 38 att. 2° fasc.) e non si vede come il non averli espressamente considerati nel testamento sia sintomatico di incapacità totale.

L'omissione, inoltre, non ha riflessi sulla validità del testamento, ma comporta solamente che quei beni andranno ripartiti non secondo le stesse quote stabilite in testamento bensì a metà.

Quanto ai beni personali contenuti nell'appartamento di [redacted], si osserva invece che devono ritenersi ricompresi nel lascito relativo a tale appartamento, come rivela l'espressione "abitazione" riferibile al complesso costituito da immobile e suo contenuto.


Infine, del tutto inidoneo a rivelare la totale incapacità di intendere e volere della testatrice è l'eventuale contrarietà delle disposizioni testamentarie rispetto a comunicazioni della *de cuius* ad amici e parenti, prevalendo esclusivamente la volontà trasposta nel testamento olografo.

Una volta appurato che non vi è prova di sorta e neppure indizio che la testatrice si sia trovata in uno stato di totale assenza di lucidità dopo il 16.9.2006, è preclusa la possibilità di verificare se quella data sia stata in realtà apposta successivamente 16.9.2006.

Va infine precisato che, contrariamente a quanto sostiene l'attrice, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 606 secondo comma e 602 terzo comma c.c., è motivo di annullamento del testamento l'assenza o incompletezza della data, mentre nessuna norma richiede che la data sia certa. Al contrario, come si è già detto, l'articolo 602 terzo comma ultima parte precisa che la prova della non verità della data è ammessa solo ai fini di giudicare questione da decidersi in base al tempo del testamento. In altre parole, il requisito di forma dell'atto è soddisfatto quando il testamento olografo abbia completa indicazione di una qualsiasi data, composta di giorno, mese e anno, mentre la certezza che sia stata scritta proprio nel giorno, mese e anno indicati non è richiesto.

Vanno, pertanto, respinte le domande di cui al punto B) delle conclusioni di parte attrice.

Passando ad esaminare l'azione di reintegrazione della quota di riserva, introdotta con l'atto di citazione notificato il 30.4.2008, occorre innanzitutto procedere alla ricostruzione dell'asse ereditario, mediante riunione fittizia delle



donazioni e dei beni residui e previa deduzione delle passività ereditarie, per poi passare a quantificare il valore della quota disponibile e di quella riservata all'attrice.

In primo luogo, non vi è dubbio che siano caduti in successione i beni indicati ai punti da a) a p) della scheda intitolata "relictum", prodotta dall'attrice quale doc. n. 59 nell'azione di riduzione nonché nel verbale di inventario (doc. 38 fasc. 2° att.).

Dal valore complessivo del *relictum* andrà dedotto l'importo dei debiti ereditari, con la precisazione che vanno qualificati tali le voci da e) a n) della medesima scheda doc. n. 59, paragrafo "debiti ereditari", mentre costituiscono spese sostenute unilateralmente dall'attrice nel proprio esclusivo interesse (avendo la stessa accettato con beneficio di inventario, doc. 43 att. 2° fasc), e non della comunione ereditaria, le spese e imposte relative all'inventario (voci a – c della scheda doc. n. 59), nonché quelle per acquisizione di documenti relativi a rapporti bancari facenti capo alla sig.ra [REDACTED] trattandosi di adempimenti facoltativi.

Più problematica è la ricostruzione del *donatum*.

Certamente vanno riunite fittiziamente, i trasferimenti effettuati direttamente nella forma di donazione oppure qualificati tali dagli interessati, e cioè i seguenti:

A) a favore di [REDACTED]:


- le donazioni effettuate dalla *de cuius* con l'atto del 6 aprile 2006, aventi ad oggetto l'appartamento di via [REDACTED], l'immobile di via [REDACTED], il box di [REDACTED];
- la donazione di un terzo dell'immobile sito in [REDACTED], effettuato con atto del 18 aprile 2000 (doc. n. 50 att.);

B) a favore di [REDACTED], le donazioni effettuate dalla *de cuius* con atto pubblico del 14 aprile 2006, aventi ad oggetto l'appartamento di [REDACTED], l'appartamento e i due box siti in [REDACTED];

le donazioni in denaro indicati al punto e) paragrafo 4 della scheda doc. n. 59 att. e quelle in titoli di cui al successivo punto f) della medesima scheda.

Vi è invece controversia con riferimento ad una serie di trasferimenti che, per facilità di esposizione, vanno esaminati dapprima seguendo l'ordine adottato dall'attrice e poi quello del convenuto.

- In primo luogo, è dimostrato che la signora [REDACTED] ha pagato i tributi a carico del figlio elencati al punto 3a) della scheda doc. 59, con l'indicazione di importi e date dei prelievi; la prova si desume con facilità dagli estratti conto relativi al conto corrente intestato alla *de cuius* presso banca Popolare di



Sondrio n. 2900 (prodotti dall'attrice sub. doc. n. 37 1° fasc.) in quanto accanto ad ogni prelievo è stampata la causale con la dicitura "tributo" e il codice fiscale dell'onerato, nella specie quello di [REDACTED]. Complessivamente si tratta di trasferimenti per € 16.574,00, soggetti a collazione ai sensi dell'articolo 741 c.c., in quanto assegnazioni fatte per pagare debiti del figlio.

- Nella tabella b) del punto 3, scheda doc. 59, l'attrice elenca una serie di operazioni dal conto corrente della *de cuius* aventi come destinatario [REDACTED], perlopiù effettuate mediante assegni bancari sottoscritti direttamente da [REDACTED] ed emessi a favore di sé medesimo o di terzi ma per importi di scarsa rilevanza (compresi tra € 300,00 e € 10.000,00). Relativamente a tali trasferimenti di denaro mancano elementi atti a provare che siano stati effettuati all'insaputa della *de cuius* o in esecuzione di disposizione di quest'ultima dettate dallo spirito di liberalità oppure, ancora, per una delle cause indicate nell'articolo 741 c.c.. Per contro, visto il numero, il tempo trascorso e la modestia degli importi è plausibile che lo stesso beneficiario non sia in grado di fornire dettagli al riguardo, ma da ciò non è consentito desumere che si sia senz'altro trattato di altrettante donazioni.

Tali considerazioni non valgono, però, per le assegnazioni più importanti (e per ciò solo indimenticabili), e cioè le seguenti: per Lit 220 milioni (pari a € 113.620,00), effettuata mediante bonifico dalla banca di Sondrio del 13 ottobre 1998 (doc. n. 68 att.); per € 25.000,00 il 4 gennaio 2002 (doc. n. 38 att.); per lire 150.000.000 del 24.5.2001 (dal conto Unicredit. v. doc. 38 att.): vista l'entità e l'assenza di spiegazione da parte del beneficiario, lo scopo di liberalità appare l'unica plausibile.

- Risulta assegnazione fatta per pagare un debito del figlio quella di Lit 20 milioni, pari a € 10.329,00, effettuata mediante assegno bancario del 7 giugno 2001 intestato al venditore dell'appartamento di [REDACTED] (doc. 38 e 64 att.).

- L'attrice sostiene che anche la somma di Lit 23.500.000 del 7 novembre 2001 (doc. n. 65) pari a € 12.136,0 sarebbe stata prelevata dalla signora [REDACTED] in contanti per pagare un acconto sul prezzo del box di [REDACTED], poi acquistato da [REDACTED] con rogito del 5 marzo 2002, ma l'ipotizzata destinazione di quel prelievo non è provata.

- E' invece dimostrata la donazione di titoli, elencati nella tabella c) del doc. n. 59, a favore di [REDACTED], poichè dal doc. n. 39 att. risulta che quei titoli, acquistati dalla signora [REDACTED] furono intestati a [REDACTED].

- L'attrice sostiene poi che la *de cuius* avrebbe sostenuto le spese relative a lavori di ristrutturazione, manutenzione e imposte riferibili a immobili di proprietà del figlio siti in [REDACTED] si tratta delle spese elencate nel quadro d) del doc. 59 e il convenuto ha confermato la circostanza.

Quest'ultimo, pur ammettendo l'elargizione, ha prospettato svariate spiegazioni alternative alla donazione, sostenendo che toccava alla sorella provare lo scopo di liberalità e, tuttavia, l'eccezione non considera che proprio l'impossibilità del



convenuto di indicare con precisione la causa dei trasferimenti depone per quella di liberalità.

- Sono provati, inoltre, i versamenti di contributi a favore di "Ente Mutuo", elencati nel quadro e) del doc. n. 59, come attesta il documento n. 41 di parte attrice.

- Risulta poi provata la donazione indiretta dell'appartamento di [redacted] [redacted] infatti, sebbene il contratto di compravendita sia stato stipulato in data 20 giugno 2006 (doc. 42 att) da [redacted] quanto alla nuda proprietà e dalla madre limitatamente all'usufrutto, è provato che l'intero prezzo (indicato complessivamente per entrambi i suddetti diritti reali) di € 198.000,00 nonché le spese notarili risultano interamente pagate dalla *de cuius* con assegni direttamente emessi a favore della parte venditrice (doc. n. 42, 43,67).

- Vi è prova che la *de cuius* ha pagato i premi relativi a polizze assicurative di cui era beneficiario il figlio, desumibile dal doc. n. 74 che contiene l'elenco delle polizze e dei singoli versamenti, ammontati complessivamente al € 6.944,97 (punto 3 p, scheda 59 att.).

Ad analoga conclusione si perviene con riferimento ai premi della polizza globale fabbricati relativo agli immobili di proprietà del convenuto e siti in [redacted], la prova si desume dal doc. 77 di parte attrice che contiene l'elenco analitico reso dall'assicuratore circa i versamenti effettuati dalla signora [redacted], per complessivi € 3755,12 (punto 3 t, scheda 59).

Da ultimo, vi è prova che la signora [redacted] ha pagato i premi assicurativi per la polizza RCA relativa alla vettura Volvo di proprietà del figlio, come risulta dai doc. 79 e 80, per complessivi € 6.687,00 (punto 3 v scheda doc. 59).

- È provato, infine, che una signora [redacted] a pagare con proprio assegno l'acquisto della vettura suddetta, del valore di Lit 40 milioni, pari a € 20.658 (doc. 92); il riferimento è il punto 3 x del doc. 59 att..

- Parimenti vi è prova del pagamento effettuato dalla signora [redacted] delle spese condominiali inerenti l'immobile, di proprietà di [redacted], sito in via [redacted] prova costituita dagli assegni emessi dalla *de cuius* a favore dell'amministratore del condominio (doc. n. 75); complessivamente tali esborsi ammontano a € 8.193,98.

L'attrice sostiene essere stato oggetto di donazione anche l'immobile di [redacted] [redacted]. In realtà, vi è prova soltanto che la signora [redacted], mediante proprio assegno bancario, in data 7 giugno 2001 pagò la caparra confirmatoria di Lit 20 milioni, come sopra già detto. Non trova, invece, riscontro l'assunto per cui il fratello avrebbe pagato il prezzo dell'appartamento in questione impiegato quanto ricavato dalla vendita di altro immobile, precedentemente ricevuto in donazione dalla madre e sito in [redacted]. Del resto, se anche così fosse, l'attrice avrebbe dovuto chiedere la riunione fittizia



dell'immobile oggetto di donazione, cioè dell'appartamento di [redacted] e non certo di quello successivamente acquistato, sia pure reinvestendo il controvalore.

Manca la prova dell'asserita donazione anche con riferimento all'acquisto di un box e di un magazzino in via [redacted], stipulato il 5 marzo 2002 da [redacted]: l'unico indizio sarebbe costituito da un prelievo in contanti effettuato dalla signora [redacted] in data 7 novembre 2001 per Lit 23.500.000, somma che l'attrice assume sia servita per pagare alla venditrice l'acconto sul prezzo. Tuttavia, come si è già detto, non vi sono indizi sufficienti per mettere quel prelievo in relazione con la compravendita, senza contare che, al più, oggetto di donazione (e quindi collazione) potrebbe essere l'assegnazione in denaro e non l'intero appartamento.

Non è provato che la *de cuius* abbia pagato l'impianto di condizionamento installato nell'immobile di via [redacted] o la sostituzione degli infissi nell'immobile di via [redacted] di proprietà del figlio, in mancanza di elementi che colleghino i pagamenti effettuati ai fornitori, di cui ai doc. 76 e 81, a prestazioni effettivamente a favore del convenuto.


Analogamente non vi sono elementi univoci a sostegno dell'ipotesi che la *de cuius* abbia pagato progetti e acquisto di arredi per gli immobili di [redacted] e della [redacted] (tabella 3, lettera w) scheda doc. 59); invero, le prodotte dichiarazioni dei professionisti indicano che la signora [redacted] effettuò alcuni versamenti per prestazioni rese a favore di [redacted], ma non sono determinanti per risalire alla provvista.

Non vi è prova nemmeno che i prelievi mediante bancomat, o in contanti o infine mediante utilizzo della carta di credito (in dettaglio indicati dall'attrice, ai doc. 78, 93, 94 richiamati dal doc. 59 ai punti u, y, z)) siano stati effettuati da [redacted].

A sua volta il convenuto ha dedotto che [redacted] ha beneficiato di donazioni ulteriori rispetto a quelle dalla stessa dichiarate con il primo atto di citazione.

In particolare, il convenuto indica come oggetto di donazioni indirette gli immobili acquistati con contratti stipulati nelle date 27 giugno 1977, 6 giugno 1979 e 30 ottobre 1981 (doc. nn. 8, 9, 10 1° fasc. conv.), siti rispettivamente in [redacted].

Effettivamente occorre considerare che all'epoca delle compravendite [redacted] aveva età compresa tra i 18 e 22 anni e che, a quanto consta, era priva di autonomi proventi (né l'attrice ne ha indicati), sicché è di tutta evidenza che il denaro utilizzato per pagare il prezzo di quei beni le è stato messo a disposizione dai genitori, e quindi per metà dalla mamma. Va precisato che, a prescindere dal regime patrimoniale tra i coniugi, i sig.ri [redacted] e



Briguglio collaboravano in modo paritario in un'attività commerciale (a quanto emerge dalla narrativa degli atti difensivi di entrambe le parti) con conseguente diritto di ciascuno a metà degli introiti.


È, poi, pacifico che [redacted] in data 12 aprile 2002 (doc. n. 12 conv.) trasferì con un bonifico la somma di € 207.000,00 al conto corrente di [redacted]. Quest'ultima non ha contestato la circostanza ma ha sostenuto che quell'elargizione fosse destinata a ricompensarla dell'attività lavorativa espletata per diversi anni presso il negozio gestito dapprima da entrambi i genitori e poi dalla madre. Della causale prospettata dall'attrice, però, non vi è evidenza e, in ogni caso, se anche fosse confermata, si tratterebbe di donazione remuneratoria (art. 770 primo comma cc), come tale soggetta a collazione ai sensi dell'art. 742 ultimo comma c.c., che esclude dalla collazione solo le liberalità d'uso, di cui all'articolo 770 secondo comma c.c.

Il convenuto sostiene poi che [redacted] avrebbe beneficiato di consistenti elargizioni di denaro impiegate per arredare l'appartamento di [redacted]. La circostanza trova riscontro in uno scritto della *de cuius* risalente al dicembre 1998 (doc. n. 8 secondo fascicolo conv.), contenente riferimenti all'aiuto economico rivenuto da [redacted] per la realizzazione e ristrutturazione della sua abitazione. Tuttavia, per considerazioni analoghe a quelle svolte con riferimento a similari pretese dell'attrice nei confronti del fratello, si osserva che manca la prova che le spese illustrate dall'attore siano state anticipate dalla *de cuius* e, comunque, a beneficio dell'attrice.

Alla luce delle considerazioni che precedono e prendendo a riferimento per praticità il più volte menzionato schema predisposto dall'attrice (doc. n. 59), l'asse ereditario risulta così composto:

- *relictum*: immobili e mobili di cui alla tabella 1 lettere da a) a p);
- debiti da dedurre: voci di cui alla tabella 2, lettere da e) a q);
- donazioni da riunire a favore di [redacted]: voci di cui alla tabella 3 lettere a) c) d) e) f) g) h) n) o) p), q) t) v), x); somme di lire 220.000.000 e 150.000.000 e € 25.000,00 (tabella 3 lett. b)
- donazioni da riunire a favore di [redacted]: tabella 4, lettere da a) a f) doc. n. 59; immobili di cui ai contratti prodotti dal convenuto sub doc. nn. 8, 9, 10 (1° fasc.) e la somma di € 207.000,00.

Così ricostruito l'asse ereditario, si dovrà innanzitutto procedere mediante CTU alla stima degli immobili relitti oppure oggetto di donazione al momento dell'apertura della successione (art. 746 e 747 c.c.) e alla stima dei titoli sempre secondo il valore di questi all'apertura della successione (articolo 750 ultimo comma c.c.). Quanto alle donazioni in denaro, secondo il criterio stabilito dall'articolo 751 c.c., l'imputazione va fatta al valore nominale senza tener



conto, diversamente da come chiede l'attrice, della svalutazione intervenuta tra la data della donazione e l'apertura della successione.

Per la prosecuzione del giudizio, la causa deve tornare sul ruolo.

La decisione sulle spese di lite va riservata alla decisione definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale parzialmente pronunciando sulle domande agli atti, in contraddittorio, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

respinge tutte le domande di cui al paragrafo B) delle conclusioni di parte attrice;


dichiara che l'asse ereditario è composto dai beni indicati in motivazione;

dispone la rimessione della causa sul ruolo e la restituzione degli atti al Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio.



riserva la decisione sulle spese di lite alla sentenza definitiva.

Così decisa nella camera di consiglio del 23 febbraio 2010

Il Giudice estensore
dott. Lucia Elena Formica



Il Presidente
dott. Gianna Vallescura



12.4.2010